(N. 415)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1954 (V. *Stampato N.* **269**)

d'iniziativa dei Deputati GRAZIOSI e MARENGHI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1954

Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Indipendentemente dal limite massimo d'età ed in deroga al disposto dell'articolo 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, sono ammessi a concorsi per i gradi iniziali, compresi i condotti, tutti i sanitari che nei concorsi banditi nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1° marzo 1949, n. 55, conseguirono l'idoneità, ma non ottennero l'assegnazione di alcun posto messo a concorso.

Art. 2.

La presente legge si applica a tutti i concorsi già banditi ma per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande; nonchè ai concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1957.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)